



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. Di BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

Convocazione prima

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione.

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di settembre, con inizio alle ore 19,50 nella solita sala adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, con avviso prot. n. 20555 del 21.9.2012.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	BONVINO Filippo	Cons.Com	X	
2	FAVUZZI Domenico Vito	Pres. Com	X		11	ARBORE Alfonso	"	X	
3	FUSARO Vincenzo	Cons. Com	X		12	DAGOSTINO Consiglia	"	X	
4	BATTISTA Tommaso	"	X		13	STUFANO Cosmo Damiano	"	X	
5	LEALI Giancarlo	"	X		14	CAMPOREALE Giovanni	"	X	
6	BOLOGNA Felice	"		X	15	DEL VECCHIO Antonio	"	X	
7	CARLUCCI Raffaele	"	X		16	GALIZIA Antonio	"		X
8	SPADAVECCHIA Claudio	"	X		17	D'AMATO Vincenzo	"	X	
9	CERVONE Francesco	"		X					

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO - Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 della legge 18 agosto 2000,n.267:

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo;

Si dà atto che il dibattito consiliare e i singoli interventi sono riportati in resoconto nell'allegata trascrizione riveniente dal supporto magnetico, a seguito di registrazione da parte della ditta incaricata, la quale comprende la riproduzione dell'attività e degli argomenti e le vicende della presente seduta di questo Consiglio Comunale (Allegato n. 1).

Il Presidente del Consiglio Comunale Favuzzi introduce l'argomento iscritto al punto n. 10 dell'ordine del giorno e dà lettura dell'oggetto della proposta.

Chiesta e ottenuta la parola, interviene il consigliere D'Amato e propone alcuni emendamenti al testo dal regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui dà lettura.

La proposta di emendamenti viene consegnata al segretario generale che la acquisisce agli atti. La stessa numerata e contrassegnata dall'orario, viene allegata al presente verbale (Allegato 2);

Il consigliere D'Amato dichiara che il suo voto rispetto al regolamento dipende dal recepimento della sua proposta.

Il consigliere Camporeale propone di emendare l'articolo del regolamento relativo agli immobili rurali, riservandosi di presentare l'emendamento scritto nel corso della seduta.

A questo punto il presidente Favuzzi sospende la seduta alle ore 22,25 per 10 minuti per consentire l'uscita e la valutazione degli emendamenti presentati, con il supporto del dirigente responsabile del Settore Economico Finanziario dott. Angelo Decandia, presente in aula;

Alle ore 23,17 il presidente invita il segretario ad effettuare l'appello dei presenti per riprendere i lavori.

All'esito dell'appello eseguito dal Segretario Generale, risultano n. 14 presenti e 3 assenti (Bologna, Cervone, Galizia).

Il presidente constatata la presenza del numero legale dispone la ripresa dei lavori.

Interviene il consigliere D'Amato e comunica la volontà di ritirare l'emendamento presentato, all'esito dei chiarimenti forniti dal dirigente competente dott. Decandia, chiedendo solo di modificare l'atto 8, comma 1 aggiungendo dopo la parola "effetto" l'aggettivo "retroattivo".

Il dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Decandia spiega le ragioni per cui ritiene che gli altri emendamenti proposti non possono essere accettati.

Viene esaminato, poi l'emendamento presentato dal consigliere Camporeale, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione (allegato n. 3).

Il dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Decandia, a tale proposito, ritiene che non sia opportuno inserire nel testo del regolamento le indicazioni richieste che, invece, possono essere inserite nell'informativa IMU e sul sito web del Comune.

Pertanto, il consigliere Camporeale dichiara di ritirare l'emendamento.

Interviene anche l'assessore Pansini.

Esaurita la discussione, il presidente Favuzzi pone in votazione l'emendamento all'art. 8, comma 1, del regolamento IMU, che prevede di inserire dopo la parola "effetto" l'aggettivo "retroattivo".

La votazione dà il seguente esito presenti 14; voti favorevoli 14 (unanimità).

L'emendamento viene approvato.

Il Presidente pone in votazione il testo del regolamento come innanzi emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, con il quale è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, il quale disciplina l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, con il quale l'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo art. 13;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;

VISTO l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, inserito dall'art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che:
«(omissis) Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo»;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, i quali stabiliscono che:
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, il quale dispone che: «A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), composta da n. 20 articoli, predisposto dal dirigente del settore economico finanziario;

RITENUTO necessario approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU);

VISTO il verbale della 1^a Commissione consiliare «Bilancio - Patrimonio - Programmazione Economica - Pari opportunità - Personale - Affari Istituzionali e Statuto» relativo alla seduta del 25/09/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal dirigente del 2° settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) ed in particolare gli articoli 7 e 42;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

Visto l'esito della votazione sull'emendamento dell'art. 8, come innanzi riportato.
Con il seguente esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
presenti 14, assenti 3 (Bologna, Cervone, Galizia)
voti favorevoli n. 14 (unanimità)

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) così come emendato, il cui testo composto da n. 20 articoli viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012 e che le sue disposizioni si applicano in luogo di qualsiasi altra norma regolamentare con esse in contrasto
- 3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti dei contenuti del presente regolamento.



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di BARI)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____



SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 13 VERSAMENTI

Articolo 14 DICHIARAZIONE

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 18 RIMBORSI

Articolo 19 CONTENZIOSO

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA



Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Giovinazzo dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Giovinazzo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di



nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; .

- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.



Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Giovinazzo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

- 
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
 5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
 6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Articolo 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto retroattivo dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto retroattivo dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.



Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 10

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
 - i) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;

Articolo 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 2,00.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 14

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 15

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 17

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di

- 
- atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
 8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
 9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori dovuti nella misura di legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 19

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 20

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Emendamento Conseguente alle ore 22.20 del 28.9.2012
rel al foto n. 10 sc.f. ALL. N. 2/5

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**


ANALIZZANDO LA PRESENTE PROPOSTA DI
REGOLAMENTO I.M.U., NOTO CHE:

- ALL'ART. 3, DOVE VENGONO DATE LE SPECIFICHE
DEFINIZIONI DEGLI IMMOBILI CHE RAPPRESENTANO IL
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA IMU, PARE CHE SIANO
STATE DIMENTICATE LE DEFINIZIONI DEL "FABBRICATO
RURALE AD USO STRUMENTALE" E DELL' "ABITAZIONE
LOCATA COME 1^ CASA IN BASE AD ACCORDI
TERRITORIALI".

RITENGO CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO,
ESSENDOCI NEL NOSTRO TERRITORIO TALI FATTISPECIE
DI IMMOBILI, LI DEBBA DEFINIRE, ANCOR PIÙ PERCHÉ
NELLA PRECEDENTE DELIBERA CONSILIARE
CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. (
vedi copia delibera) SI È PREVISTO DI ASSOGGETTARE I
"FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE" E LE
"ABITAZIONI LOCATE IN BASE AD ACCORDI
TERRITORIALI" ALL'ALIQUOTA, RISPETTIVAMENTE,
DELLO 0,20% E DELLO 0,76%.

PROPONGO, PERTANTO, DI EMENDARE TALE
ARTICOLO AGGIUNGENDO LE DEFINIZIONI DI TALI
FATTISPECIE DI IMMOBILI COME SEGUE:

- F) "PER FABBRICATO RURALE AD USO
STRUMENTALE" SI INTENDE QUELLO DI CUI
ALL'ART. 9, COMMA 3-BIS DEL DECRETO LEGGE
30/12/94 N. 557, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 26/02/94 N. 133;
- G) "PER UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN BASE AD
ACCORDI TERRITORIALI" SI INTENDE QUELLA
CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI
ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI



PREVISTE DALLA LEGGE N. 431/98, NONCHÉ DAGLI ACCORDI TERRITORIALI DEL 15/11/1998 E DEL 6/12/2004.


- ALL'ART. 8, SI PROPONE DI EMENDARE IL COMMA 1, AL FINE DI NON INGENERARE EQUIVOCI, AGGIUNGENDO DOPO LA PAROLA "EFFETTO" L'AGGETTIVO "RETROATTIVO", IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO DAL SUSSEGUENTE COMMA 2.

- ALL'ART. 11, RIGUARDANTE LE ESENZIONI, FACCIO PRESENTE CHE ALLA LETTERA G) VIENE RIPORTATO ERRONEAMENTE, A MIO AVVISO, L'ART. 73 ANZICHÉ L'ART. 87, PERTANTO BISOGNEREBBE EMENDARE TALE LETTERA G);

INOLTRE, SEMPRE

- ALL'ART. 11, A MENO CHE NON CI SIANO ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI SUCCESSIVI NON A MIA CONOSCENZA, BISOGNEREBBE EMENDARE L'INTERO CONTENUTO DI CUI ALLE LETTERE H) ED I) PERCHÉ QUESTO CONTENUTO CONTRASTA CON QUANTO RECITA L'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 14/03/2011 N. 23 (*Berlusconi*) AL QUALE RIMANDA IL DECRETO LEGGE DEL 6/12/2001 N. 201 (*Monti*) CONVERTITO NELLA LEGGE DEL 22/12/2012 N. 214; INFATTI IL CITATO ART. 9, COMMA 8, RECITA: "SONO ESENTI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE ~~OMISSIS~~... SI APPLICANO, INOLTRE LE ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 7, COMMA 1, LETTERE B), C), D), E), F) ED I) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992. TALE DECRETO ALL'ART. 7, LETTERE H) ED I), NON RIPORTA IL CONTENUTO DI CUI SI CHIEDE ORA L'APPROVAZIONE.

PERTANTO SI CHIEDE DI CASSARE COMPLETAMENTE QUANTO RIPORTATO NELLE LETTERE CITATE H) ED I) DELL'ART. 11 DA APPROVARE E RIPORTARE SOTTO LA SOLA LETTERA H) IL SEGUENTE TESTO:



Art. 8

“H) I TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA DELIMITATE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 27/12/77 N. 984.


SI POTREBBE, A MIO AVVISO, ANCHE OVVIARE ALL’INSERIMENTO DI SIFFATTA LETTERA H), PERCHÉ IL NOSTRO COMUNE NON SI TROVA IN ZONA MONTANA O DI COLLINA.

INFINE:

- ALL’ART. 19, COMMA 2 E 3, SI FA RIFERIMENTO AD UN REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINI IL CONTENZIOSO I.M.U.**

VORREI CONOSCERE, A TAL PROPOSITO, LA TEMPISTICA CON CUI L’AMMINISTRAZIONE INTENDE PORTARLO IN CONSIGLIO PER LA SUA APPROVAZIONE.

E’ INUTILE RIBADIRE CHE IL MIO VOTO, E QUINDI IL VOTO DEL MOVIMENTO POLITICO DI CENTRO DESTRA CHE RAPPRESENTO, DIPENDERÀ DAL RECEPIMENTO O MENO DELLE OSSERVAZIONI ed EMENDAMENTI TESTÉ ENUNCIATI.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio...', written in a cursive style.

Si chiede oggetto al regolamento IMU:

1) di inserire i costi di riferimento necessari per le Contabilità del modello F.24 all'art. 13 dello stesso regolamento.

2) di inserire all'art. 3, le frasi seguenti:

QUALORA I FABBRICATI RURALI A DESTINAZIONE ABITATIVA SIANO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, SI APPLICHERANNO LE MISURE PREVISTE PER TALE TIPOLOGIA DI IMMOBILE -

F. Camp
Campagna degli
Lavoratori

VERBALE DI DISCUSSIONE RELATIVO AL PUNTO N. 10 POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE TENUTASI IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2012 E AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE.

PRESIDENTE:

Passiamo all'ulteriore punto all'Ordine del Giorno: regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale IMU - approvazione. Chi chiede la parola? Consigliere D'Amato ne ha la facoltà.

CONSIGLIERE D'AMATO:

Allora analizzando la presente proposta di regolamento IMU noto che all'art. 3 dove vengono date le specifiche definizioni degli immobili che rappresentano il presupposto dell'imposta IMU pare che siano state dimenticate le definizioni del fabbricato rurale ad uso strumentale e dell'abitazione locata come prima casa in base ad accordi territoriali.

Ritengo che il presente regolamento essendoci nel nostro territorio tali fattispecie di immobili li debba definire, ancor più perché nella precedente delibera consiliare concernente l'approvazione delle aliquote IMU si è previsto di assoggettare i fabbricati rurali ad uso strumentale e le abitazioni locate in base ad accordi territoriali all'aliquota rispettivamente dello 0,20 e dello 0,76. Propongo pertanto di emendare tale articolo aggiungendo le definizioni di tali fattispecie di immobili come segue: alla lettera F per fabbricato rurale ad uso strumentale s'intende quello di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto legge 30.12.94... art. 3... da aggiungere, di portare la lettera F nella lettera G... no, perché abbiamo noi, ci fermiamo alla lettera E per quello che riguarda... quindi aggiungere lettera F per fabbricato rurale ad uso strumentale s'intende quello di cui all'art. 9, comma 3bis del decreto legge del 30.12.94 n. 557 convertito con modificazioni della legge 26.2.94 n. 133. Aggiungere poi la lettera G per unità immobiliare locata in base ad accordi territoriali s'intende quella concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla legge n. 431/98, nonché dagli accordi territoriali del 15.11.98, 1998, e del 6.12.2004.

All'art. 8 si propone di emendare il comma 1 al fine di non ingenerare equivoci aggiungendo dopo la parola effetto l'aggettivo retroattivo in analogia a quanto previsto dal susseguente comma 2.

All'art. 11 riguardante... allora articolo per articolo io vi consegno poi questo, ve lo firmo e alla luce di questo lo

prendete... e si che corrisponde... no, non è più quell'art. 8 sul nostro, deve andare poi... e perciò dico, dopo lo vediamo insieme e lo leggiamo. Altrimenti dobbiamo sfilare tutte le carte.

All'art. 8 si propone di emendare il comma 1 al fine di non ingenerare equivoci aggiungendo dopo la parola effetto l'aggettivo retroattivo, in analogia a quanto previsto dal susseguente comma 2.

All'art. 11 riguardante le esenzioni, dove c'è esenzioni, faccio presente che alla lettera G viene riportato erroneamente a mio avviso l'art. 73 anziché l'art. 87, pertanto bisognerebbe emendare tale lettera G.

Inoltre sempre all'art. 11, a meno che non ci siano stati altri riferimenti normativi successivi alle carte che mi sono state rilasciate il giorno in cui mi hanno dato le fotocopie e quindi normative successive non a mia conoscenza, bisognerebbe emendare l'intero contenuto di cui alle lettere H ed I perché questo contenuto contrasta con quanto recita l'art. 9 del Decreto Legislativo del 14.3.2011 n. 23 al quale rimanda il decreto legge del 6.12.2001 n. 201 convertito nella legge del 22.12.2012 n. 214. Infatti il citato art. 9, comma 8 recita: sono esenti dall'imposta municipale eccetera, eccetera, si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1 lettere B, C, D, E, D, ed I del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, tale decreto all'art. 7 lettere H ed I non riportano il contenuto di cui si chiede ora l'approvazione. Pertanto si chiede di cassare completamente quanto riportato nelle lettere citate H ed I dell'art. 11 da approvare e riportare sotto solo la lettera H il seguente testo: H) i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.77 - 984. Si potrebbe naturalmente... e sto arrivando, Presidente, se mi lascia concludere io glielo spiego, lei lo recepisce e tutti lo divulghiamo.

Si potrebbe inoltre a mio avviso anche ovviare all'inserimento di si fatta lettera H perché il nostro Comune non si trova in zona montana o di collina, siccome era stato menzionato io lo sto ribadendo.

Infine all'art. 19, comma 2 e 3 si fa riferimento ad un regolamento comunale che disciplini il contenzioso IMU, vorrei conoscere a tal proposito la tempistica con cui questa Amministrazione intende portarlo in Consiglio per la sua approvazione e quindi è inutile dire che il mio voto e quindi il voto del movimento politico di centrodestra che rappresento dipenderà dal recepimento o meno delle osservazioni ed emendamenti testé enunciati... in effetti... no, no, sono andato in Commissione io... non potevo avere...

PRESIDENTE:

Consigliere D'Amato se ha la bontà di consegnare l'emendamento a questa presidenza io farei 10 minuti di sospensione per consentire all'ufficio di verificarne le possibilità e le compatibilità con le norme e con i regolamenti, dopodiché ne discutiamo. Oppure possiamo fare anche un'altra cosa, se ci sono altri inter... lei... dunque oppure possiamo fare una cosa, direi dottore continuiamo la discussione mentre lei... va be' ci sono altri interventi? Consigliere Camporeale.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Il regolamento diciamo che è abbastanza snello, sicuramente gli emendamenti del Consigliere D'Amato sono diciamo emendamenti che vogliono maggiormente e tecnicamente specificare varie casistiche quindi bisogna valutarle. Forse quando lui cita anche i fabbricati rurali io metterei anche la dicitura: qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobili, perché ci possono essere anche abitazioni rurali che, fabbricati rurali che sono adibiti anche ad abitazioni principali, quindi questo forse sarebbe meglio anche specificarlo.

Per il resto poi diciamo come emendamento valutate insomma gli emendamenti del Consigliere D'Amato, per il resto diciamo riporta sommariamente quelli che sono gli articoli di legge il regolamento, l'unica cosa che voglio dire è che per quanto riguarda le esenzioni prima l'Assessore diceva che sono esenzioni in realtà per legge ma sono facoltative, cioè quelle di regime, però di fatto non è un qualcosa che connota l'Amministrazione perché li hanno inseriti praticamente tutti perché hanno riportato, tutte le Amministrazioni li hanno presi e li hanno riportati anche se sono facoltativi perché è già previsto per legge. Basta... però li hanno riportati, non c'è nulla di nuovo perché li hanno portati tutti.

Ah un'ultima cosa ecco, non so se possa essere utile forse in questo caso il Dirigente, quando si parla di versamenti, nell'articolo dei versamenti, questo forse per facilitare il contribuente si possa magari siccome bisogna compilare, cioè il pagamento dell'IMU avviene soltanto mediante F24 magari fare l'enucleazione dei codici che devono essere utilizzati per il pagamento perché molti cittadini si rivolgono chiaramente al CAF o uffici però chi volesse farlo in proprio non sa i codici che deve utilizzare, perché ci sono codici per i Comuni e i codici che vanno per lo Stato perché sappiamo che lo 0,38 va anche per lo Stato. Io l'ho visto anche in altri regolamenti questo, lo sto dicendo perché l'ho visto anche in altri regolamenti. Non è un emendamento questo è un suggerimento.

PRESIDENTE:

A posto, allora... no, ma era un suggerimento. Dunque...

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Diciamo che è chiaro che se deve essere inserito deve essere un emendamento, ho detto nel caso lo si voglia, non lo sto facendo come emendamento, nel caso lo si deve rivedere il regolamento ed inserire tutti quegli emendamenti potrebbe essere, si potrebbe pensare di inserire anche quello.

PRESIDENTE:

Va bene, io allora sospendo la seduta per 10 minuti, diamo il tempo ai tecnici e all'Amministrazione e al governo di verificare questi emendamenti. 10 minuti di sospensione.

Sospensione della seduta.

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE:

Segretaria procediamo all'appello?

SEGRETARIO GENERALE:

Appello nominale. Sono 3 assenti. 14 presenti e 3 assenti.

PRESIDENTE:

Allora la seduta è valida. Dottor De Candia.

DOTTOR DE CANDIA:

Allora io mi soffermo un attimo sul diciamo su gli aspetti tecnici...

CONSIGLIERE D'AMATO:

Chiedo scusa, chiedo scusa, vorrei a questo punto dopo l'analisi fatta e quindi la discussione all'interno ritirare gli emendamenti perché lei con estrema chiarezza poi ci spiegherà il tutto. Quindi è un'analisi che va fatta prima la mia e poi la considerazione del. Grazie. Chiaramente tranne l'art. 8, quello lo lasciamo integro così come in accordo, l'art. 8 si propone di emendare il comma 1 al fine di ingenerare equivoci aggiungendo dopo la parola effetto l'aggettivo retroattivo, in analogia a quanto previsto dal susseguente comma 2. Grazie.

PRESIDENTE:

Camporeale.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Ma scusate se ho capito bene prima dovete dare le spiegazioni voi su gli emendamenti e poi queste dichiarazioni. Dottor De Candia... dobbiamo capire che cosa vi siete detti voi.

DOTTOR DE CANDIA:

Allora parliamo innanzitutto dell'emendamento presentato dal Consigliere D'Amato. E' giusta l'intenzione da parte, cioè la proposta è giusta quella di considerato che, specifico, considerato che nella deliberazione con la quale abbiamo stabilito le aliquote c'è un riferimento sia ai fabbricati rurali ad uso strumentale e sia ai fabbricati locati ai sensi della legge 431/98 è giusto che qualcuno diciamo si sia preoccupato del fatto che probabilmente era opportuno fare una specificazione e su questo concordiamo tutti, cioè concordo.

L'unica cosa io ritengo che la sede più opportuna sia la delibera nella quale vengono fissate le aliquote, magari ci si impegna se l'Amministrazione vorrà a fare questi

riferimenti e più in particolare il riferimento che riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, cioè inserire anche il riferimento all'art. 9, comma 3/bis del decreto legge 557 del 93, però ritengo che sia opportuno farlo in quella sede piuttosto che nel regolamento perché il regolamento ha una valenza diciamo di disciplina generale e quindi è più opportuno che si soffermi a descrivere le categorie che sono quelle poi di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 504 del 92 ossia la disciplina dell'I.C.I., come del resto previsto appunto dall'art. 13 del decreto legge 201 del 2011 che fa rinvio a quell'articolo. E queste diciamo sono le prime due osservazioni. L'art. 8 lo modifichiamo aggiungendo retroattivo giusto per evitare equivoci.

Poi per quanto riguarda l'art. 11 in effetti diciamo c'è stato un problema, cioè l'osservazione presentata dal Consigliere era giusta però c'è diciamo un problema legato al fatto che il Consigliere chiedeva la rettifica all'art. 11 della citazione dell'art. 73, che anziché essere art. 73 doveva essere 87.

Questa, questa modifica che era stata proposta era stata ingenerata dal fatto che il Consigliere aveva consultato il Decreto Legislativo 504/92 che in effetti fa riferimento a questo art. 87, in realtà però l'art. 87 del TUIR a seguito della modifica effettuata nel 93 con decorrenza dal 2004 è stato modificato e oggi, cioè oggi o meglio a partire dal 1° gennaio 2004 il vecchio art. 87 in realtà coincide al 73 di oggi e quindi per cui diciamo in effetti è stato tratto in inganno da questa diciamo da questo mancato aggiornamento da parte del legislatore della norma prevista dal Decreto Legislativo 504 del 92. Quindi è diciamo inutile apportare questa modifica.

Poi per quanto riguarda invece la supposta diciamo illegittimità delle due esenzioni riportate all'art. 11, cioè le lettere se non ricordo male le lettere H e I in realtà la considerazione è esatta, la considerazione fatta dal Consigliere cioè che le esenzioni possono essere solo quelle previste dalla normativa specifica, però queste esenzioni sono possibili in virtù di normative specifiche che sono la 460 del 97 che riguarda le Onlus che fa riferimento a tributi locali generali per cui il Ministero ha ritenuto applicarne quella norma anche all'IMU e invece per quanto riguarda la successiva fattispecie diciamo la motivazione è la stessa, c'è un'altra norma adesso non me la ricordo va be' posso andarla a prendere che fa sempre riferimento a tributi locali e quindi il Ministero nella circolare, nell'unica circolare con la quale ha specificato appunto ha dettato tutti i chiarimenti in materia di IMU ha detto che anche questa norma è applicabile all'IMU perché c'è il rimando alla categoria generica dei tributi locali e

quindi viene meno anche la necessità ecco cioè o meglio le due esenzioni riportate sono pienamente legittime.

Dopodiché non c'è altro, perché il discorso delle aree montane aveva già detto il Consigliere che la ritirava. Emendamento Camporeale, allora per quanto riguarda i codici si prende atto che è giusto diciamo che il cittadino conosca i codici tributo, però anche qui diciamo si ritiene che la sede più opportuna non sia piuttosto che il regolamento debba essere diciamo o l'informativa I.C.I. che viene data ai cittadini, oppure anche una grande visibilità sul sito del Comune dove magari ci mettiamo tutte le causali ben precise magari con un link ad oc magari in maniera tale che il cittadino può prendere visione ed è informato immediatamente, questo anche perché le causali molte volte come ci insegna diciamo l'esperienza vengono poi continuamente modificate diciamo dall'Agenzia delle Entrate con decreto direttoriale per cui non conviene stare a specificare secondo me all'interno del regolamento le singole causali, proprio perché il regolamento ha una portata di natura generale.

Per quanto riguarda poi anche il discorso dell'art. 3 diciamo questa precisazione anche in questo caso non è necessaria riportarla all'art. 3, perché l'art. 3 in pratica riporta le definizioni delle principali diciamo... sì di categoria oggetto di tassazione e le riporta perché c'è un preciso rimando dell'art. 3 del decreto legge 201/2011. Cioè il decreto legge 201/2011 dice che bisogna fare riferimento alle definizioni previste nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504, per cui si raccoglie comunque secondo me è opportuno che si raccolga questa precisazione ma anche in questo caso è opportuno che venga riportata nell'informativa da dare ai cittadini e qui concludo.

PRESIDENTE:

Il governo che dice.

ASSESSORE PANSINI:

Allora ribadisco che siccome da parte dell'Amministrazione penso che le note riportate in questo emendamento sia dal Consigliere D'Amato che dal Consigliere Camporeale sono giuste in quanto vanno a specificare meglio diciamo quello che il cittadino deve sapere se ha intenzione, noi abbiamo già intenzione di mandare il regolamento a tutti i commercialisti e CAF in ogni caso giustamente ci possono essere dei cittadini che vogliono per conto loro diciamo vedere qual è la loro imposta da pagare e quindi è giusto che abbiano tutte le informazioni.

Per cui ci impegniamo a che ci sia una visibilità sia nell'informativa IMU che già c'è stata, quindi per quanto riguarda i codici sono già presenti, ma anche per le altre

questioni di pubblicizzare sul sito ovviamente del Comune insieme al regolamento anche un foglio dettagliato di spiegazioni mettendo queste e anche altre diciamo delle specificità che vengono ritenute giuste per rendere più facile insomma il lavoro dei cittadini.

PRESIDENTE:

Consigliere Camporeale.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Be' alla luce insomma di questo impegno e di queste precisazioni e quindi ritengo a questo punto di ritirare l'emendamento, perché è stato recepito anche se in maniera trasversale verrà fatto non nel regolamento, ma in maniera diversa e quindi diciamo ritiro l'emendamento per quanto riguarda il regolamento dell'IMU.

PRESIDENTE:

Se abbiamo inteso bene...

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Allora ringrazio chiaramente il Dirigente per la delucidazione che ci ha dato per cui ritengo che alla luce di questi chiarimenti il mio sarà poi un voto a favore. Grazie.

PRESIDENTE:

Allora se abbiamo inteso bene gli emendamenti sono tutti ritirati tranne uno e che troveranno soddisfazione le richieste in altre sedi meglio specificate dall'Assessore. Allora votiamo l'emendamento proposto e che è rimasto in piedi all'art. 8 là dove recita, è l'art. 8 sì?... sì, là dove recita che ha effetto retroattivo, dobbiamo aggiungere, dal 1° gennaio. E' giusto Consigliere. Allora chi è favorevole a questo emendamento alzi la mano. Chi è contrario? All'unanimità. Adesso votiamo il regolamento così come emendato. I favorevoli? I contrari? All'unanimità.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
F.to: D.V. FAVUZZI

Il Segretario Generale
F.to: T. DE LEO

Prot. n. 1617

Li 15 OTT. 2012

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addì 15 OTT. 2012

Il Messo Notificatore

[Signature]

Il Segretario Generale
F.to: T. DE LEO

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

Il Dirigente 2° settore
f.to: A.D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

Il Dirigente settore

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li



Il Segretario Generale

[Signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal al come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Addì,

Il Segretario Generale